



DECRETO 9 marzo 1987 n.38 (pubblicato il 10 marzo)

Disciplina delle esposizioni pubblicitarie ed occupazione di suolo pubblico.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la delibera del Congresso di Stato n. 30 del 5 marzo 1987;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

E' vietata l'esposizione di vetrine, cartelli pubblicitari, insegne e merci di qualsiasi genere sulle mura castellane, sui monumenti, sugli alberi e nei luoghi di interesse panoramico. Sui muri e sul suolo pubblico in genere, l'esposizione può essere effettuata esclusivamente secondo le modalità e nei limiti prescritti dal presente Decreto.

Art. 2

Qualsiasi forma di pubblicità ed occupazione di suolo pubblico deve essere autorizzata dalla Commissione Tecnica Edilizia e per essa dal suo Presidente.

Art. 3

(Formalità per ottenere l'autorizzazione)

Le domande, da presentare presso l'Ufficio Urbanistica, dovranno contenere i seguenti documenti:

- a) n. 3 copie del progetto;
- b) relazione tecnica;
- c) fotografie in numero sufficiente alla identificazione generale della esposizione richiesta;
- d) richiesta in carta da bollo, del titolare di licenza dove si evidenzi l'impegno dello stesso ad osservare le norme tecniche e le vigenti leggi in materia;
- e) planimetria catastale 1:1000 evidenziata, nonchè partita catastale e allibramento;
- f) domanda di concessione e scheda (fornita assieme alla cartella);
- g) nulla osta del Servizio d'Igiene Ambientale per tutte le esposizioni di generi alimentari;

h) eventuale documentazione comprovante il titolo di concessione in uso del suolo pubblico.

Sarà esaminata la superficie espositiva risultante dagli elaborati grafici.

Art. 4

(Classificazione Pubblicità)

Le esposizioni pubblicitarie sono così classificate:

1) Pubblicità ordinaria. E' pubblicità ordinaria soltanto quella effettuata mediante la tradizionale vetrina di negozio, incorporata nelle vetrate (porte e finestre) dei singoli esercizi. Quindi, e piu' in generale, è ordinaria l'esposizione posta all'interno del negozio e visibile dall'esterno, collocata all'interno della soglia del locale sede di esercizio.

2) Pubblicità straordinaria. E' straordinaria la pubblicità effettuata all'esterno dell'esercizio mediante vetrine mobili, pannelli, cartelli, altri espositori collocati sulla pubblica via oppure su suolo privato oppure ancora fissati ai muri esterni dell'esercizio, collocati al di fuori della soglia del locale sede di esercizio.

3) Insegne non luminose. E' la pubblicità effettuata mediante pannelli, cartelli, insegne, scritte, immagini pubblicitarie di tipo non luminoso, collocati al di fuori della soglia del locale sede di esercizio.

4) Insegne luminose e illuminate.

E' la pubblicità effettuata mediante pannelli, cartelli, insegne, scritte, immagini pubblicitarie di tipo luminoso o illuminate collocati al di fuori della soglia del locale sede di esercizio.

5) Pubblicità straordinaria provvisoria.

E' la pubblicità effettuata per brevi periodi di tempo, in occasioni particolari.

Art. 5

(Regolamentazione pubblicità straordinaria)

L'esposizione straordinaria è consentita per una superficie con limite massimo di metri quadrati 6 per qualsiasi attività commerciale svolta in territorio e di metri quadrati 8 per le attività commerciali svolte nei chioschi.

Art. 6

Per ogni attività può essere autorizzato l'uso di un solo rullo espositore esterno il quale non deve costituire in modo alcuno ingombro alla viabilità, non deve superare i 60 cm di diametro e deve essere situato in stretta aderenza al muro del negozio o del chiosco. Nei casi di attività situate in prospicienza di strade di larghezza inferiore ai 4 mt., potrà essere autorizzato unicamente l'uso di un rullo non sostenuto da piedistallo ma da appositi sostegni snodabili o smontabili inseriti nel muro dell'immobile sede dell'attività.

Art. 7

a) Per i chioschi di mescita possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'art. 5 esposizioni distaccate dal corpo del chiosco, come frigogelati, distributori birra, granite, ecc., per un massimo di N. 3 elementi e comunque che non occupino un'area maggiore di mq. 3.

b) Nel rispetto del limite massimo di mq. 8 di cui all'art. 5, per i chioschi adibiti all'esercizio della licenza turistica possono essere autorizzate espositori e vetrine in appendice o distaccate in numero non superiore a due accorpamenti e comunque che non occupino un'area superiore a 4 mq.

c) Le vetrine e mostre in genere usate per pubblicità straordinaria devono essere costruite in legno, ferro, in alluminio brunito e in cristallo, possono essere semincassate nei muri od a essi aderenti; in nessun caso devono sporgere piu' di 30 centimetri se prospicienti strade di metri 4 di larghezza o di larghezza superiore e di 20 centimetri se prospicienti strade di larghezza inferiore i quattro metri; non possono superare in altezza l'architrave della porta del negozio o il tetto del chiosco ed il loro limite inferiore deve trovarsi ad una distanza minima del suolo di 30 centimetri.

In sede di autorizzazione del progetto potrà essere imposto l'obbligo di lasciare fino a dieci centimetri dai confini di ogni singola proprietà insegne, cartelli, scritte, immagini pubblicitarie ed indicazioni stradali.

Art. 8

Le insegne pubblicitarie, di cui all'art. 4, punto 3 e 4, devono rientrare nella superficie massima prevista dall'art. 5 del presente Decreto per tutte le attività, escluse quelle contenute in aree produttive esistenti o di progetto, definite nella planimetria in scala 1:5000 allegata alla Legge 27.3.81 N° 26 (P.R.G.)e successive o eventuali varianti, per le quali il limite sarà fissato sulla base della valida soluzione architettonica, purchè non ostruiscano o disturbino visuali di interesse pubblico, dall'organo competente del rilascio della specifica autorizzazione.

Art. 9

E' consentita l'autorizzazione in eccedenza rispetto alla superficie massima di cui all'art. 5 per le seguenti attività:

a) per alberghi, ristoranti, tavole calde e pizzerie, potranno essere autorizzate una o piu' insegne aventi ciascuna le seguenti caratteristiche:

- la superficie dell'insegna non dovrà superare 1/8 della superficie del prospetto del piano tipo dell'edificio sul relativo ponte. Le superfici utilizzate per il computo della superficie dell'insegna saranno quelle relative al fronte sul quale viene applicata l'insegna.

b) Per bar, osterie e tabaccherie potrà essere autorizzata una sola insegna per esercizio, di superficie non superiore a metri quadrati 1,00 oppure due insegne di superficie non superiore a metri quadrati 0,50 in caso di pluralità di ingressi. In ogni caso potranno essere imposte superfici inferiori in sede di autorizzazione.

Art. 10

L'insegna potrà essere applicata sul prospetto o perpendicolare ad esso, con una sporgenza non superiore a 80 cm.

L'insegna relativa ad un fronte potrà essere applicata anche sulla copertura, qualora non ostruisca visuali di particolare interesse paesaggistico.

L'insegna potrà essere luminosa e costruita con materiali più adatti per la sua conservazione. Non sarà consentito il funzionamento ad intermittenza.

Potrà essere chiesta la riduzione di intensità luminosa, che ad ogni modo dovrà essere indicata nella domanda di autorizzazione. La richiesta di autorizzazione dell'insegna dovrà essere accompagnata da elaborati grafici che riproducano, in scala non inferiore al 1:50, i particolari e i caratteri della facciata dell'intera unità edilizia: gli elaborati dovranno riprodurre anche la facciata adiacente qualora l'insegna sia al suo limite. Dovranno anche essere presentate fotografie che illustrino l'edificio nel suo insieme e nel contesto urbano.

Non sono ammesse insegne su palo o comunque distaccate dai fabbricati sede di esercizio.

Art. 11

(Indicazioni Stradali)

1 Qualsiasi indicazione stradale potrà essere installata unicamente dall'A.A.S.P., che stabilisce inoltre gli standards e caratteristiche delle stesse.

2 Per le zone produttive saranno installate a cura dell'A.A.S.P., indicazioni di carattere generale negli incroci principali.

3a Per le attività di servizio è permesso un'unica indicazione stradale da installarsi a cura dell'A.A.S.P., su indicazione delle proprietà in accordo con l'azienda stessa, escluse le attività presenti in centri storici, nuclei storici, e nuclei abitati.

3b Per attività di servizio si intendono le seguenti:

Ristoranti

Trattorie

Alberghi

Tavole calde

Pizzerie

Ingrossi commerciali

Attività artigianali e produttive isolate

Attività di carattere pubblico.

4 Per i distributori di carburanti è consentito un max di due insegne su pali per una superficie massima complessiva non superiore a mq. 6.

5 Le attività ubicate lungo la superstrada non hanno diritto ad alcuna indicazione stradale, ma solamente a insegne in aderenza all'edificio sede della attività.

Art. 12

Qualsiasi insegna o cartellone pubblicitario esposto lungo le pubbliche vie potrà essere autorizzato dalla C.T.E. sulla scorta di una apposita convenzione preventivamente approvata dal Congresso di Stato.

Art. 13

(Suolo Pubblico)

Per i chioschi di mescita e per i locali adibiti a bar può essere richiesta assegnazione annua di suolo pubblico ove collocare unicamente tavoli, sedie, ed accessori strettamente inerenti al servizio. Il suolo concesso deve essere delimitato in modo ben visibile a cura del richiedente.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta come previsto dall'art. 3 del presente decreto.

L'autorizzazione si considera tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione all'interessato.

Art. 14

Nella misura della superficie di suolo pubblico da concedersi deve ritenersi compresa anche quella necessaria ai passaggi che immettono nei locali, chioschi ed esposizioni.

Art. 15

Non possono essere assolutamente concessi per uso turistico gli accessi ai luoghi di interesse panoramico come piazzole e ciglio del Monte Titano. E' fatto assoluto divieto di occupazione di tali accessi mediante tavoli o qualsiasi altro ingombro che ne impedisca l'uso da parte dei pedoni.

Art. 16

L'area massima di suolo pubblico che potrà essere concessa non dovrà superare i 100 mq., inoltre l'assegnazione dovrà essere limitata in modo da non costituire disturbo al traffico pedonale ed agli automezzi.

Art. 17

Sono considerati di particolare interesse turistico le vie e i luoghi seguenti:

Sono da considerare di 1° categoria tutte quelle attività che si affacciano sulle seguenti vie: Via Piana (ad inizio del bivio per Maestri Comacini), P.le lo Stradone, Viale F. D'urbino e Via del Voltone fino all'incrocio con Via Tana, P.le della Stazione, Passo delle Streghe, Salita alla Rocca, Salita alla Cesta, Piazzetta Arbe, Via Lapididi Marini, P.le Cava Antica, Campo Bruno Reffi, Via della Fratta, Via Francesco Maccioni, P.le Cava Degli Umbri, P.zza Antonio di Paolo Fabbri, Contrada dei Fossi, Contrada dei Magazzeni, Contrada della Pieve, Contrada di Borgoloto,

Contrada Omagnano, Contrada del Pianello, P.zza della Libertà, Contrada del Collegio, Contrada S. Croce, Via Eugippo, Piazzetta del Titano, P.zza Garibaldi, Via Donna Felicissima, Via Paolo III, Contrada S. Francesco, Piazzetta del Placito, Via Basilicius, Contrada Omerelli, Contrada Bastioni, Contrada delle Mura, Viale A. Onofri. Piazzale Marino Gangi, Via U. Gombertini, Via Jacopo Istriani, Scala del Capo della Porta, Piazzale Marino Calcigni, Via Pietro Tonnini, Piazzale Campo della Fiera, Piazza Mercatale, Via Pietro Franciosi, Galleria Cassa di Risparmio.

Art. 18

Ulteriore definizione dei luoghi di particolare interesse turistico si opera con delibera del Congresso di Stato.

Art. 19

Le tasse dovute per qualsiasi forma di pubblicità ed occupazione suolo pubblico sono stabilite dalla tabella allegata al presente Decreto.

La revisione delle stesse si opera con delibera del Congresso di Stato.

Art. 20

La vigilanza sulla applicazione delle presenti norme è affidata all'Ufficio Urbanistica con la collaborazione del Corpo della Polizia Civile.

Art. 21

I contravventori alle disposizioni nel presente decreto sono puniti con la multa a giorni prevista dall'art. 85 del Codice Penale, applicabile secondo gravità del 1°, 2° e 3° grado; con obbligo dell'immediata rimozione delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari e dell'immediato sgombro del suolo pubblico abusivamente occupato.

In caso di recidiva o di inosservanza dell'ordine di rimozione o di sgombro oltre alla multa i contravventori sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- a) chiusura dell'esercizio per cinque giorni alla seconda infrazione;
- b) chiusura dell'esercizio per 10 giorni alla 3° infrazione;
- c) chiusura dell'esercizio per 30 giorni alla 4° infrazione.

I provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio per il periodo di tempo sopra specificato vengono emessi dal Commissario della Legge contestualmente all'accertamento della recidività. I predetti provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio e di revoca della licenza sono immediatamente esecutivi nonostante l'opposizione o il ricorso presentati contro di essi a norma di legge.

Art. 22

Il Congresso di Stato è impegnato a presentare al Consiglio Grande e Generale un progetto di legge e regolamento sulle attività economiche legate al turismo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 marzo 1987/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli - Maurizio Tomassoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

TARIFFE

1) Pubblicità ordinaria al mq.

per i primi 10 mq.

3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi

1° categoria 4.000 5.500 7.500 9.000

2° categoria 2.000 3.000 4.000 5.000

da 10 mq. ed oltre

1° categoria 2.000 2.750 3.750 4.500

2° categoria 1.000 1.500 2.000 2.500

illuminata nelle ore notturne

+ 500 + 500 + 500 + 500

2) Pubblicità straordinaria ed insegne non luminose al mq.

per i primi 8 mq.

3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi

1° categoria 13.000 17.000 21.000 25.000

2° categoria 7.500 10.000 12.500 15.000

da 8 mq. ed oltre

1° categoria 2.600 3.400 4.200 5.000

2° categoria 1.500 2.000 2.500 3.000

3) Insegne luminose ed illuminate di riflesso al mq.

3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi

1° categoria 17.000 21.000 25.000 29.000

2° categoria 11.000 15.000 18.000 20.000

da 8 mq. ed oltre

1° categoria 21.000 25.000 29.000 35.000

2° categoria 17.000 21.000 25.000 29.000

4) Pubblicità straordinaria provvisoria

L. 1.000 al mq. per ogni giorno.

5) Suolo Pubblico

Area chiosco 1° categoria L. 100.000 al mq.

Area chiosco 2° categoria L. 30.000 al mq.

Area rullo e ombrellone L. 30.000 al mq.

Area adiacente 1° categoria

fino a mq. 20 L. 20.000 al mq.

fino a mq. 50 L. 25.000 al mq.

oltre i mq. 50 L. 30.000 al mq.

Area adiacente 2° categoria L. 20.000 al mq.

Occupazione provvisoria

Per i primi 50 mq., L. 350 per ogni giorno;

da 50 mq. ed oltre L. 100 al mq. per ogni giorno.

6) Tariffe Pubblicità su autoveicoli al mq.

3 mesi 6 mesi 12 mesi

7.000 10.000 15.000